



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 – Pianificazione, gestione del personale e contenzioso

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario statistico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 794)

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e successive modificazioni;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e successive modificazioni e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a “*Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC*”;

Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono state emanate le “*Linee guida sulle procedure concorsuali*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*” che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*” e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” che prevede, all'articolo 4, comma 45, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese delle procedure concorsuali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante *“Equiparazioni tra classi delle lauree DM 509/1999 e classi delle lauree DM 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

Visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”* ed in particolare l'articolo 73, comma 14, in base al quale per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione presso gli uffici giudiziari costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;

Visto l'articolo 16-octies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione il completamento del periodo di perfezionamento presso l'“Ufficio per il processo” ovvero del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 487/1994;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 3 - *sexies*, ai sensi del quale, con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”* ed in particolare l'articolo 14, che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed i relativi decreti di attuazione;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo”*;

Visto l'articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*” che autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato varie figure professionali, tra cui cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, mediante appositi concorsi pubblici per esami e con incremento della relativa dotazione organica;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in corso di conversione, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare l'articolo 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

Visto il vigente CCNL “Funzioni centrali” del 12 febbraio 2018 applicabile al personale non dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del 23 gennaio 2020 con il quale sono stati istituiti nuovi profili professionali del personale non dirigenziale del Ministero della salute e sono stati modificati alcuni di quelli già esistenti;

Viste le note prot. n. 19843 del 16 giugno 2020 e prot. n. 20541 del 19 giugno 2020 con le quali è stata comunicata al Dipartimento della Funzione pubblica l'attivazione di procedure concorsuali per le esigenze del Ministero della salute autorizzate dal citato articolo 1, comma 5-ter, del decreto legge n. 162/2019;

Rilevata la necessità di reclutare, nell'ambito delle suddette 50 unità di personale con professionalità tecnica, n. 9 funzionari statistici dell'area III – F1 con specifica preparazione in materie sanitarie per le esigenze degli uffici centrali dell'Amministrazione;

Considerato che, qualora si rendesse necessario, le prove concorsuali potranno svolgersi presso sedi decentrate anche mediante l'utilizzo di tecnologia digitale e sistemi informatici di videoconferenza, nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 247, 248 e 249 del citato decreto legge n. 34/2020, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

Considerato altresì che la Commissione esaminatrice e le sottocommissioni potranno svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, come previsto dai citati articoli 247 e 249 del decreto legge n. 34/2020;

Ritenuto che in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 potranno essere adottate, a tutela della salute, specifiche misure di sicurezza anti contagio durante lo svolgimento delle prove concorsuali, al cui rispetto saranno tenuti tutti i candidati;

DECRETA

Articolo 1

(Posti disponibili a concorso e relative riserve)

1. È indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale non dirigenziale con il profilo di “Funzionario statistico” (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti

del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 794), per le esigenze degli uffici centrali del Ministero con sede in Roma.

2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

3. I titoli di riserva di cui al comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza della presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non saranno tenuti in considerazione all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito.

4. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994. In ogni caso, la percentuale dei posti riservati a diverso titolo non può comunque superare la metà dei posti messi a concorso.

5. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, se, in relazione al suddetto limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo le disposizioni di legge citate nel presente articolo, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

6. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.

Articolo 2 **(Requisiti di ammissione)**

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i soggetti di cui al suddetto articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001 devono essere in possesso dei previsti requisiti per i cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana; devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adequata conoscenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) età non inferiore a diciotto anni;

d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Il Ministero della salute ha facoltà di accertare il possesso di tale requisito prima dell'assunzione dei vincitori;

e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985);

f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici e di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni;

i) aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

- Laurea appartenente ad una delle classi delle lauree in L-41 Statistica ovvero ogni altro titolo di studio equiparato ai sensi dei decreti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009 e dell'11 novembre 2011 citati in premessa.

- Diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario in Statistica, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche ed economiche, Scienza statistiche, demografiche e sociali ovvero Laurea specialistica o Laurea magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009 citato in premessa, nonché ogni altro titolo di studio equipollente in base alla normativa vigente.

I titoli di studio conseguiti all'estero consentono la partecipazione al concorso solo se sono stati riconosciuti, come previsto dall'articolo 38 del d.lgs. n. 165/2001. A tal fine, i candidati dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio posseduto a quello richiesto dal presente bando.

j) conoscenza della lingua inglese;

k) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

l) conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri).

2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso nonché al momento dell'assunzione in servizio.

3. I candidati sono ammessi con ampia riserva alle prove concorsuali. L'amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in ogni fase della procedura concorsuale, fino al momento dell'assunzione in servizio, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista dal presente bando, per difetto dei requisiti di ammissione ovvero per dichiarazioni mendaci in ordine al possesso degli stessi, fatta salva la responsabilità penale prevista.

Articolo 3 (Contenuto della domanda)

1. Nella domanda, da presentarsi con le modalità di cui al successivo articolo 5, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il nome, il cognome; la data e il luogo di nascita; l'indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza; il codice fiscale;

b) la cittadinanza posseduta;

c) di godere dei diritti civili e politici (se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza);

d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della eventuale mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici e di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni;

g) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

h) di essere in possesso di uno dei titoli di studio tra quelli indicati all'art. 2, comma 1, lett. i) del presente bando, con l'esatta denominazione del titolo, l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito, nonché degli estremi dell'eventuale provvedimento di equipollenza. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario indicare gli estremi del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto a quello richiesto dal presente bando, come previsto dall'articolo 38 del d.lgs. n. 165/2001;

i) la conoscenza della lingua inglese e, per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, anche la conoscenza della lingua italiana;

j) la conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse;

k) la posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;

l) di avere diritto alle riserve di cui all'articolo 1, comma 2 del presente bando;

m) di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza da far valere, a parità di valutazione, ai sensi della normativa vigente;

n) il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale presso cui

ricevere le comunicazioni relative al concorso;

o) l'eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il requisito dell'idoneità fisica.

p) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva per invalidità uguale o superiore all'80% ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992.

2. La richiesta di ausilio e/o di tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap dichiarata ai sensi del comma 1, lettera o) deve essere perfezionata con la trasmissione di apposita certificazione medica contenente l'esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in relazione alle prove concorsuali da svolgere, unitamente ad una dichiarazione datata e sottoscritta dal candidato con la quale si autorizza il Ministero della salute al trattamento di dati sensibili. Tutta la documentazione di supporto a tale richiesta dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgpob@postacert.sanita.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame di ogni specifico caso. In ogni caso i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per ciascuna prova. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione con le predette modalità e documentate da certificazione medica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice.

3. L'eventuale invalidità uguale o superiore all'80% dichiarata ai sensi del comma 1, lettera p) ai fini dell'esenzione dalla prova preselettiva eventualmente prevista deve essere posseduta entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. Tale condizione deve permanere alla data di effettuazione delle prove preselettive. Almeno 10 giorni prima dell'eventuale prova preselettiva il candidato che si trovi nella condizione di cui al punto p) deve far pervenire, all'indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it, idonea certificazione medico legale dalla quale risulti l'invalidità dichiarata, unitamente ad una dichiarazione datata e sottoscritta dal candidato con la quale si autorizza il Ministero della salute al trattamento di dati sensibili. In mancanza della certificazione sanitaria il candidato non sarà ammesso a sostenere le successive prove scritte.

4. Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione:

- la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria di cui al successivo articolo 4.

5. Il Ministero della salute effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui venga accertata la falsità delle predette dichiarazioni il candidato sarà escluso dalla procedura concorsuale, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000.

6. Il Ministero della salute non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo riportato nella domanda da parte del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

7. Nella domanda di partecipazione i candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia.

Articolo 4 (Diritto di segreteria)

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento del diritto di segreteria pari a Euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per la copertura delle spese della procedura, che sarà versato sul capitolo 3500 “*Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della salute*”.

2. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria di Roma (Succursale 348) codice IBAN IT68C0100003245348020350004 indicando nella causale del versamento “*Contributo concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di personale non dirigenziale con il profilo di Funzionario statistico (esperto in materie sanitarie), da inquadrare nella terza area funzionale – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute (CODICE CONCORSO 794)*”.

3. La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

4. Il contributo non è rimborsabile.

Articolo 5 (Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso relativo al bando nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami»*, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito *Internet* del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it e seguendo le indicazioni ivi specificate. Per l’accesso alla procedura informatica è richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale attivo.

2. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.) da quelle previste nel presente articolo o compilate in modo difforme o incompleto.

3. La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle **ore 12:00** del giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso relativo al bando nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12:00 del giorno successivo non festivo.

4. La data e l’ora di presentazione della domanda sono attestate dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine non permetterà più l’accesso alla procedura di compilazione e l’invio della domanda. La copia della domanda, comprensiva del numero identificativo attribuito dalla piattaforma informatica, è inviata alla PEC del candidato e resa disponibile nell’area riservata della medesima piattaforma.

5. Prima dell'invio della domanda il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, la PEC alla quale il Ministero della salute invierà le comunicazioni inerenti al concorso. In caso di annullamento della domanda di partecipazione già inviata il candidato è tenuto a ripresentarla, entro il termine perentorio di cui al comma 1, effettuando un nuovo invio. Le domande di partecipazione al concorso annullate non saranno prese in considerazione ai fini della selezione.

6. Il candidato dovrà stampare una copia della domanda di partecipazione e presentarla il giorno della prova scritta o della eventuale prova preselettiva, all'atto dell'identificazione, per sottoscriverla sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 al fine di confermare i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda inviata mediante la piattaforma informatica.

Articolo 6 (Prova preselettiva)

1. In relazione al numero di domande pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'espletamento di una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte.

2. L'eventuale prova preselettiva consisterà nella risposta ad una serie di quesiti a risposta multipla riguardanti le materie previste dall'articolo 8 del presente bando e/o di carattere psicoattitudinale e/o sulla lingua inglese.

3. Sulla base dei risultati di tale prova saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati che si saranno collocati nel relativo elenco entro i primi posti corrispondenti ad un numero pari a 10 volte i posti a concorso. Il predetto limite può essere superato per ricomprendervi i candidati risultati a pari merito con quello classificato all'ultimo posto utile.

4. L'Amministrazione può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici o privati. La prova preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

5. La prova preselettiva potrà svolgersi anche presso sedi decentrate e/o mediante il supporto di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle operazioni concorsuali, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid -19 potranno essere adottate specifiche misure di sicurezza anti contagio che saranno rese note sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi", almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova.

6. Il diario della eventuale prova preselettiva e le modalità di svolgimento della medesima saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi", almeno venti giorni prima della data stabilita per la prova. Tale pubblicazione ha il valore di notifica a tutti gli effetti.

7. L'esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

8. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
9. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80 % non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, fermo restando l'obbligo di inviare la documentazione prevista dall'articolo 3 del presente bando.
10. L'assenza alla prova preselettiva ovvero il mancato possesso dei requisiti per l'esonero, qualunque sia la causa, comporta l'automatica esclusione dei candidati dal concorso.

Articolo 7 (Calendario delle prove)

1. Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte con apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" almeno quindici giorni prima della data stabilita per le prove stesse. Tale pubblicazione ha il valore di notifica a tutti gli effetti.
2. I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove scritte senza alcun altro preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identità in corso di validità.
3. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede stabilita, qualunque sia la motivazione, saranno esclusi dalla procedura.
4. L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento in ciascuna delle prove scritte del punteggio minimo indicato al successivo articolo 8.
5. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla. Nella suddetta comunicazione sarà riportata la votazione conseguita nelle prove scritte.

Articolo 8 (Prove d'esame)

1. Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una prova orale, che comprenderà anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità informatiche dei candidati.
2. La prima prova scritta consisterà nella redazione di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica volta a verificare la preparazione dei candidati in materia di statistica sanitaria con particolare riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:
 - Elementi di statistica descrittiva e inferenziale;
 - Le principali fonti statistiche e il Sistema statistico nazionale;
 - ICT in sanità: dati strutturati e non strutturati. Uso dei pacchetti software di analisi statistica;
 - Flussi informativi e banche dati in ambito sanitario;

- Uso dei dati per l'organizzazione e la programmazione sanitaria;
- Epidemiologia: valutazione dei bisogni di salute e misure epidemiologiche;
- E-Health: sanità digitale ed evoluzione dei sistemi informativi nelle organizzazioni sanitarie;
- Profili costituzionali di tutela della salute;
- L'organizzazione e funzionamento del Ministero della salute, nonché degli enti, istituti ed agenzie facenti parte del Servizio sanitario nazionale.

3. La seconda prova scritta, di carattere teorico – pratico, consisterà nella redazione di un atto o nella risoluzione di un caso pratico attinente le funzioni istituzionali del Ministero della salute.

4. La prova orale consisterà in un colloquio sugli ambiti disciplinari oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti materie: Elementi di diritto pubblico; Normativa in materia di amministrazione digitale, e-government e agenda digitale; Statistica sanitaria; Disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; Normativa anticorruzione; codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

6. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

7. La votazione complessiva è determinata dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nella prova orale.

8. Le prove d'esame potranno svolgersi presso sedi decentrate e/o mediante il supporto di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle operazioni concorsuali, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid -19 potranno essere adottate specifiche misure di sicurezza anti contagio che saranno rese note sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi", almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della prova.

Articolo 9 **(Commissione esaminatrice)**

1. Con provvedimento del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da 3 esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso, come previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dagli artt. 35 e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Presidente e i componenti della Commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del Ministero della salute appartenente alla terza area funzionale.

4. Per le eventuali assenze temporanee o impedimenti dei componenti della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente da effettuarsi contestualmente alla costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
5. In relazione al numero dei candidati la Commissione potrà essere integrata con un numero di componenti e segretari aggiunti tali da permettere la suddivisione in sottocommissioni.
6. Per la prova orale alla Commissione potranno essere aggregati componenti aggiunti di comprovata esperienza nella lingua inglese e/o nell'informatica.
7. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.
8. La Commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni potranno svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Articolo 10

(Titoli di preferenza, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente deve far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero della salute, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it, i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dalla documentazione prodotta deve risultare che i titoli di preferenza espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
3. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, sarà riformulata dall'Amministrazione tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza posseduti.
4. Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o più candidati si classificano nella stessa posizione, sarà preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso.

5. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Internet del Ministero della salute e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale, Concorsi ed esami. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Articolo 11

(Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori)

1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro nel rispetto della normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione. Coloro che non si presentino, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal Ministero della salute, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio saranno considerati rinunciatari.

2. I vincitori del concorso saranno assunti in prova, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all'articolo 1 e saranno assegnati agli uffici centrali del Ministero della salute, con sede in Roma, in base alle esigenze di servizio esistenti al momento dell'assunzione. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del d.lgs. n. 165/2001 i vincitori assunti avranno l'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore ad anni cinque.

3. L'assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l'esito sia sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è sospeso durante le assenze per malattia e negli altri casi previsti dalla legge e dal CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018.

4. L'accettazione dell'assunzione non può in alcun modo essere condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All'atto dell'accettazione dell'assunzione, i candidati vincitori assumeranno l'impegno ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 – serie generale, il Codice di comportamento del Ministero della Salute approvato con Decreto Ministeriale in data 6 marzo 2015 e il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018.

Articolo 12

(Accesso agli atti del concorso)

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è differito fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Articolo 13 **(Trattamento dei dati personali)**

1. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine sono raccolti e conservati presso la sede del Ministero della salute, in Roma, e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale del Ministero della salute e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente.
3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.
4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l'opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei medesimi dati personali.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma.

Articolo 14 **(Norme di salvaguardia)**

1. Il Ministero della salute si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti.
2. Al fine di tutelare la salute dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi delle prove concorsuali, il Ministero della salute potrà adottare specifiche misure di sicurezza anti contagio in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid -19, al cui rispetto sono tenuti tutti i candidati. I candidati sono tenuti al rispetto di tutte le misure di sicurezza anti contagio specificamente individuate da questo Ministero. In particolar modo, in caso di rilevazione di temperatura corporea superiore a 37.5° il candidato non potrà avere accesso alla sede concorsuale e non potrà effettuare la prova d'esame.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.

4. Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale – Concorsi ed Esami.

5. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.

Roma, 22 giugno 2020

IL DIRETTORE GENERALE
* F.TO Dott. *Giuseppe CELOTTO*

* “*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993*”.